

Concorso

**MINISTERO**  
della **GIUSTIZIA**

**DIPARTIMENTO**  
dell'**AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**

**150** **Assistenti  
tecnici**

**MANUALE** di **TEORIA** e **QUIZ**  
per la **prova scritta**

**NLD**  
CONCORSI

Il provvedimento del magistrato di sorveglianza in tema di licenze al detenuto semilibero è ritenuto dalla giurisprudenza inoppugnabile.

**Nei confronti degli internati**, sono previsti quattro tipi di **licenze** di cui tre ordinarie ed una straordinaria:

- 1) quella di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame della pericolosità;
- 2) quella non superiore a 30 giorni, una volta all'anno, al fine di favorire il riadattamento sociale;
- 3) quelle non superiori, nel complesso a 45 giorni all'anno, nei confronti degli internati ammessi al regime di semilibertà;
- 4) quella straordinaria per gravi esigenze personali o familiari, per una durata non superiore a 15 giorni.

Durante la licenza, il condannato è sottoposto al **regime della libertà vigilata** (art. 52 comma 2 Ord. Pen.).

### **13. La liberazione anticipata: le novità introdotte dal D.l. 4 luglio 2024, n. 92 (c.d. Decreto Carceri).**

La liberazione anticipata, sebbene collocata nella parte dell'ordinamento penitenziario dedicata alle misure alternative alla detenzione, non può considerarsi tale, configurandosi piuttosto come un **beneficio penitenziario** che ha l'effetto di **anticipare il fine-pena** o l'**accesso alle misure alternative**.

A mente dell'art. 54 Ord. Pen., *“Al condannato a pena detentiva che abbia dato **prova di partecipazione all'opera di rieducazione** è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una **detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata**. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare”*.

L'istituto della liberazione anticipata si contraddistingue per la **prevalente finalità premiale**, cui pure si affianca la **funzione risocializzante**.

Nell'ottica di contrastare il fenomeno patologico del sovraffollamento, sono stati inseriti all'interno dell'art. 656 c.p.p., dal D.L. n. 78/2013, i commi *4-bis*, *4-ter*, *4-quater* e dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92 (c.d. Decreto Carceri), i commi *9-bis*, *9-ter* e *10-bis*.

La normativa citata attribuisce al Pubblico Ministero il compito di effettuare, *ex ante*, una valutazione circa la possibilità o meno di concedere al condannato detenuto la libertà anticipata. Qualora, invero, a seguito dei calcoli *quoad poenam* e delle detrazioni *ex art. 54* dell'Ord. Pen., la pena residua sia pari o inferiore a quattro o sei anni, il Pubblico Ministero è tenuto, a seconda dei casi, a trasmettere, prima dell'emissione dell'ordine di esecuzione, gli atti al magistrato di sorveglianza che deciderà sulla eventuale concessione della liberazione anticipata.

L'art. 5 del D.l. 4 luglio 2024, n. 92 (c.d. Decreto Carceri), conv., con modif., in L. 8 agosto 2024, n. 112, ha novellato la disciplina del **procedimento di applicazione della liberazione anticipata**, intervenendo sia sul c.p.p. sia sulle disposizioni dell'ordinamento penitenziario, al fine di semplificare il procedimento di riconoscimento del beneficio. La disposizione introduce altresì una disciplina specifica, in materia di detenzione domiciliare, applicabile ai condannati ultrasettantenni e a coloro che si trovano agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute. Nel dettaglio, il nuovo comma *9-bis* dell'art. 656 c.p.p. prevede che il Pubblico Ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, quando sussistono cumulativamente le seguenti condizioni:

- il condannato sia di età pari o superiore ai settanta anni;
- la residua pena da espiare, tenuto conto delle detrazioni spettanti al condannato a titolo di liberazione anticipata, sia compresa tra i 2 e i 4 anni di reclusione.

## Capitolo 8

# L'edilizia penitenziaria dopo il D.L. 4 luglio 2024, n. 92, conv. in L. 8 agosto 2024, n. 112

### SOMMARIO:

1. Architettura penitenziaria: le diverse tipologie di strutture a finalità detentiva. - 2. L'edilizia penitenziaria: i principi costituzionali ed europei e la mancanza di prescrizioni quantitative nella L. n. 354 del 1975. - 3. Le prescrizioni degli art. 6 e 7, D.P.R. n. 230/2000. - 4. Il sovraffollamento carcerario e l'individuazione del c.d. spazio minimo nel diritto vivente. - 5. Spazi penitenziari e colloqui intimi: Corte cost. n. 10 del 2024. - 6. La normativa in materia di edilizia carceraria. Le novità della L. 8 agosto 2024, n. 112, di conv. del D.L. 4 luglio 2024, n. 92 (c.d. Decreto Carceri). - 6.1. Compiti e poteri del Commissario Straordinario per l'Edilizia penitenziaria istituito con D.L. 4 luglio 2024, n. 92 (c.d. Decreto Carceri).

## 1. Architettura penitenziaria: le diverse tipologie di strutture a finalità detentiva.

Il **patrimonio edilizio** destinato alla detenzione è attualmente costituito da oltre duecento complessi demaniali edificati in epoche diverse e spesso per diverse destinazioni, quindi con differenti tecnologie e filosofie di progetto. Talvolta, detti edifici sono stati sottoposti a modifiche tali da compromettere lo stato dell'impianto originario, in considerazione dei successivi cambiamenti in materia di esecuzione penitenziaria.

All'interno del patrimonio immobiliare penitenziario italiano possono essere individuate **sei tipologie** di edificio, sotto il profilo strutturale-distributivo:

- **Edificio a corte:** si tratta delle strutture non edificate per la specifica funzione carceraria, alla quale sono state successivamente destinate. È il caso di *ex* conventi, palazzi signorili o castelli, caratterizzati dalla disposizione della struttura intorno a una corte centrale che ha storicamente costituito il modello monastico (*Casa Circondariale di Lucca*);
- **Edificio a disposizione radiale:** il secondo gruppo comprende gli edifici realizzati a uso detentivo fino al 1890. Detti edifici presentano prevalentemente un impianto definito "radiale" o "stellare", dal momento che i padiglioni detentivi si diramano da uno spazio distributivo centrale. Nel loro complesso questi edifici costituiscono il 10% del patrimonio carcerario nazionale. Ne fanno parte complessi sia a struttura radiale semplice (*Casa Circondariale San Vittore - Milano*) che multipla (*Casa Circondariale Regina Coeli - Roma*);
- **Disposizione a palo telegrafico:** si tratta dei complessi realizzati a seguito della prima (1889) e della seconda (1932) riforma penitenziaria, costituiti da corpi paralleli collegati da un percorso centrale che forma cortili chiusi o aperti su un lato necessari ad areare ed illuminare gli interni (*Casa Circondariale di Caltanissetta*);
- **Differenziazione dei corpi edilizi:** in questa quarta tipologia rientrano i 65 complessi realizzati con le leggi di finanziamento emanate dal 1949 al 1977, che costituiscono il 29,68% del patrimonio immobiliare carcerario nazionale. Sebbene la maggior parte di questi complessi siano ancora ispirati alla tipologia a palo telegrafico, si registra una tendenza alla sperimentazione di nuove forme progettuali e soluzioni spaziali più libere e funzionali, anche nella prospettiva di includere l'istituto nel contesto urbano e garantire una organizzazione degli spazi e delle soluzioni interne più varia, vivibile e umana (*Casa Circondariale di Foggia*);
- **Disposizione compatta:** si tratta di istituti ispirati a criteri di elevata sicurezza, che

costituiscono circa il 13% del patrimonio nazionale. La struttura è costituita da unico corpo edilizio alto fino a 5 piani, che raccoglie tutte le attività detentive mentre le celle sono disposte lungo il perimetro, in due settori separati da corridoi e dal blocco centrale che contiene le funzioni di servizio (*Casa Circondariale di Velletri*);

- **Ritorno alla disposizione a palo telegrafico:** i complessi di ultima generazione sembrano riproporre la planimetria c.d. a palo telegrafico, caratterizzandosi per l'equiparazione delle dimensioni dell'area adibita alle attività detentive con quelle degli spazi invece destinati ai servizi e alle strutture per il personale, poste all'esterno del muro di cinta (*Casa Circondariale di Vibo Valentia*).

## 2. L'edilizia penitenziaria: i principi costituzionali ed europei e la mancanza di prescrizioni quantitative nella L. n. 354 del 1975.

L'art. 27, co. 2, Cost., prevede che *"le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"*.

A livello sovranazionale, l'art. 3 CEDU dispone che *"nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti"*.

Il carattere umano e non degradante della misura detentiva presuppone che siano rispettate regole relative alle condizioni di spazio e di igiene delle strutture nelle quali si svolge la vita dei detenuti.

Cruciale, ai fini del rispetto dei citati principi costituzionali ed europei, è l'**adeguatezza degli spazi penitenziari**.

Al riguardo, la **disciplina di rango primario** relativa alle carceri non contiene **prescrizioni di carattere quantitativo** in merito alle caratteristiche che le strutture detentive e i loro spazi devono possedere.

In particolare, la L. n. 354 del 1975 prevede:

- quanto alle **caratteristiche degli edifici penitenziari**, che gli stessi devono essere *"devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati"* (art. 5);
- quanto ai **locali di soggiorno e di pernottamento**, che *"i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di **ampiezza sufficiente**, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. [...] I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti. Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti. Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto a meno che la situazione particolare dell'istituto non lo consenta [...]"* (art. 6).

Non sono, quindi, indicati – nella legislazione primaria- standard stringenti relativi alle dimensioni minime e alle caratteristiche qualitative degli spazi di detenzione.

## 3. Le prescrizioni degli art. 6 e 7, D.P.R. n. 230/2000

Un maggior dettaglio, come vedremo tuttavia non ancora sufficiente ad assicurare il rispetto dei principi costituzionali ed europei indicati nel precedente par. 2, connota la disciplina regolamentare.

Al riguardo, in materia di **edilizia penitenziaria**, l'art. 6 del **Regolamento 30 giugno 2000, n. 230**, detta il regime relativo alle condizioni igieniche e di illuminazione dei locali in cui si svolge la vita di detenuti e internati. Al fine di garantire l'**adeguatezza igienica** dei locali predetti, la norma dispone che:

- le finestre delle camere devono consentire il **passaggio diretto di luce e aria naturali**, salvo che non ricorrano **eccezionali e dimostrate ragioni di sicurezza**, tali da rendere necessario l'utilizzo di schermature, da collocarsi non in aderenza alle mura dell'edificio e in modo da garantire un sufficiente passaggio diretto di aria e luce;
- devono essere approntati **pulsanti per l'illuminazione artificiale** delle camere e per il **funzionamento** degli **apparecchi radio-televisivi**, sia all'esterno, per il personale che, all'interno, per detenuti e internati. È fatta comunque salva, per il personale, la possibilità di escludere, con i pulsanti esterni, il funzionamento di quelli interni, a tutela dell'ordinata convivenza dei detenuti e internati;
- l'illuminazione utilizzata dal personale per i **controlli notturni** deve essere di intensità attenuata;
- detenuti e internati, in idonee condizioni psico-fisiche, provvedono direttamente alla **pulizia** delle loro **camere** e dei relativi **servizi igienici**. Per la pulizia delle camere e dei servizi igienici di soggetti impossibilitati a provvedervi, l'amministrazione si avvale dell'opera retribuita di detenuti o internati.
- sono assicurati **reparti per non fumatori**, sempre che le condizioni logistiche lo consentano.

Ai sensi del successivo art. 7, i **servizi igienici** sono collocati in un vano annesso alla camera. I vani in cui sono collocati i servizi igienici forniti di acqua corrente, calda e fredda, sono dotati di lavabo, di doccia e, in particolare negli istituti o sezioni femminili, anche di bidet, per le esigenze igieniche dei detenuti e internati.

Servizi igienici, lavabi e docce in numero adeguato devono essere, inoltre, collocati nelle adiacenze dei locali e delle aree dove si svolgono attività in comune.

#### **4. Il sovraffollamento carcerario e l'individuazione del c.d. spazio minimo nel diritto vivente**

Come anticipato, le **garanzie costituzionali e convenzionali** (artt. 27 Cost. e 3 CEDU), cui la disciplina dell'edilizia penitenziaria soggiace, impongono che i locali nei quali detenuti e internati scontano la misura detentiva siano tali da garantire loro un trattamento **umano e non degradante**.

Si tratta, evidentemente, di garanzie minate dal problema del sovraffollamento carcerario, senza dubbio acuito dall'emergenza pandemica da Covid-19. In assenza di una puntuale regolamentazione normativa in punto di **capienza dei locali carcerari**, si era soliti far riferimento a quanto previsto:

- dal **D.M. Sanità** del 5 luglio 1975 che individuava, come superficie minima per i locali abitativi, 9 mq, se per una persona, 14 mq, se per due persone;
- dal **rapporto** generale del **CPT** (Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti), che indica come superficie minima *desiderabile* **almeno 7mq** per cella singola e **4mq pro capite** per celle multiple.

La questione relativa alla definizione del c.d. **spazio minimo** è stata ripetutamente affrontata dalla **giurisprudenza**, tanto europea quanto nazionale. La mancata disponibilità di uno spazio adeguato all'interno dei locali carceri rischia, infatti, di integrare un trattamento contrario alle garanzie riconosciute dalla CEDU, oltre che, a livello interno, dalla Carta costituzionale.

Sentenza pilota, sul punto, è stata la nota pronuncia della Corte Europea dei diritti dell'uomo **8 gennaio 2013**, resa nel caso **Torreggiani e altri c. Italia**.

Con la stessa i giudici europei hanno condannato l'Italia per la violazione dell'art. 3 CEDU.

Al vaglio dei giudici europei era stato portato il caso di sette persone detenute per molti mesi nelle carceri di Busto Arsizio e di Piacenza, in celle triple e con meno di quattro metri quadrati a testa a disposizione.

La citata sentenza Torreggiani i giudici europei, nell'affrontare la questione della compatibilità con la Carta europea dei diritti umani del problema strutturale del malfunzionamento del sistema